

Accordi di libero scambio

# Cosa sono le dichiarazioni dei fornitori in territorio svizzero?

La Svizzera, da sola o nell'ambito dell'AELS, ha concluso accordi di libero scambio con diversi Stati e gruppi di Stati nei quali sono state stabilite delle preferenze tariffali (agevolazioni doganali). Queste ultime permettono di importare nel Paese di destinazione merce svizzera in franchigia di dazio o a dazio ridotto. A tale scopo nel traffico transfrontaliero sono necessarie le dichiarazioni d'origine su fattura o i certificati di circolazione delle merci (CCM EUR.1 o EUR-MED). Per i movimenti non transfrontalieri di merce preferenziale di questo genere, come le forniture in territorio svizzero, esiste la cosiddetta dichiarazione del fornitore. *Matthias Gfeller* e *Stefan Meinigg* della sezione Origine della DGD spiegano di cosa si tratta.


## Dichiarazioni dei fornitori per forniture in Svizzera

Se l'origine di una merce deve essere trasmessa in territorio svizzero, è necessaria una dichiarazione del fornitore che può riferirsi a più ALS (al contrario delle prove dell'origine transfrontaliere). L'esportatore ha bisogno di tale dichiarazione come prova dell'origine della merce. È parte della catena delle prove («catena dell'origine») e permette di comprovare in maniera completa l'origine di una merce e deve essere verificabile. Tale catena può quindi spaziare dall'e-

sportatore della merce, al commerciante e al produttore vero e proprio sino al fornitore del produttore stesso. I fornitori all'estero trasmettono il carattere originario mediante la prova dell'origine, che serve contemporaneamente per l'importazione preferenziale (CCM, dichiarazione dell'origine). In Svizzera i fornitori utilizzano la dichiarazione del fornitore. Se la dichiarazione manca, la catena dell'origine viene interrotta e di conseguenza viene perso il carattere originario della merce. Quest'ultima deve quindi essere considerata

«non originaria». Per queste merci il trattamento preferenziale all'estero è pertanto escluso.

La dichiarazione del fornitore è un'indicazione vincolante da parte del fornitore sul carattere originario di una merce da lui fornita, nel quadro della regolamentazione del trattamento preferenziale tra la Svizzera e i Paesi menzionati nella dichiarazione.



### Giustificativi dell'origine completi

L'aspetto più importante non è se la merce è stata sottoposta a lavorazione in modo sufficiente presso l'esportatore, bensì se in Svizzera, o nella rispettiva zona di libero scambio, nel complesso è stata sufficientemente lavorata.

La dichiarazione del fornitore risulta quindi utile quando una merce viene esportata senza ulteriore lavorazione. In questo caso l'esportatore può trasmettere l'origine indicatagli dal suo fornitore in territorio svizzero e che lui stesso non può valutare. In tal modo può fruire dei benefici all'importazione della merce in uno dei Paesi partner dell'accordo di libero scambio. Esempio: un produttore di macchinari non vende solo macchinari, ma anche i necessari lubrificanti, che però non produce lui stesso, ma acquista come merce di origine svizzera da un fornitore svizzero.

Affinché una merce prodotta in Svizzera ottenga l'origine svizzera, spesso non può essere superata una certa quantità di materiali non originari (p. es. non più del 40 per cento del valore). La prova dell'origine di singoli materiali è quindi importante, affinché non siano considerati privi d'origine. Esempio: la quota di valore del motore integrato (oltre ad altri materiali utilizzati) in un determinato veicolo elettrico è alta. Il veicolo è considerato originario se il motore acquistato separatamente è anch'esso originario. Grazie alla dichiarazione del fornitore rilasciata per il motore, l'esportatore può comprovare l'origine del veicolo come prodotto unico. In questo caso la dichiarazione del fornitore per il motore determina, per esempio, se all'importazione nell'UE deve essere riscosso il 10 per cento del dazio sul valore dell'intero veicolo o meno.

### Accordi di libero scambio: importanti anche per i fornitori in Svizzera

Molto spesso per i clienti che esportano merce, un fornitore in Svizzera che rilascia una dichiarazione del fornitore è molto più interessante di un fornitore svizzero che invece non può rilasciare tale dichiarazione. Gli accordi di libero scambio non agevo-

lano quindi solo gli esportatori, bensì anche i fornitori in territorio svizzero con livello di produzione elevato influenzando, di conseguenza, anche il mercato interno.

I fornitori svizzeri che consegnano merce originaria e rilasciano una dichiarazione del fornitore possono così compensare eventuali svantaggi di prezzo rispetto ad altri concorrenti provenienti da Paesi terzi.

Il fornitore svizzero, anche se non effettua lui stesso le esportazioni, non può sottrarsi alla normativa relativa agli accordi di libero scambio. Infatti, deve applicare le stesse regole d'origine come una ditta esportatrice. Nell'ambito dell'assistenza amministrativa il Paese d'importazione può richiedere al Paese d'esportazione una verifica della prova dell'origine.

### Se la dichiarazione manca, la catena dell'origine viene interrotta e di conseguenza viene perso il carattere originario della merce.

Principalmente quest'ultima viene effettuata presso l'esportatore, ma può essere estesa a una parte o fino all'inizio della catena dell'origine. Le imprese che confermano l'origine con una dichiarazione del fornitore devono applicare le stesse disposizioni delle imprese che rilasciano prove dell'origine transfrontaliere. In occasione di eventuali controlli a posteriori devono quindi sempre essere in grado di comprovare l'esattezza delle dichiarazioni del fornitore rilasciate.

Il rilascio di dichiarazioni del fornitore non è un obbligo legale. Se un'impresa preferisce rinunciarvi nonostante le condizioni necessarie siano adempiute, non la si può costringere. I responsabili dell'impresa devono in ogni caso essere consapevoli del fatto che, come fornitrice, l'impresa risulta meno interessante agli occhi dei propri clienti, rischiando eventualmente anche di perdere degli incarichi. Le dichiarazioni del fornitore non servono però per tutte le forniture in Svizzera, in particolare se una merce non deve essere esportata o non viene utilizzata come materiale per una



merce da esportazione. Una dichiarazione del fornitore è inutile anche nel caso in cui la merce non viene esportata in uno dei Paesi partner dell'accordo di libero scambio. Si può rinunciare alla dichiarazione anche quando un prodotto viene impiegato come materiale per una merce da esportare in un Paese partner dell'accordo di libero scambio, ma non è rilevante per la determinazione dell'origine della merce d'esportazione (p. es. piccole parti). Dato che il fornitore non sempre è a conoscenza di come il cliente poi impiega la merce, il dialogo tra fornitore e destinatario è importante per evitare il rilascio inutile di dichiarazioni del fornitore. Così come accade per le prove dell'origine transfrontaliere, a volte anche le dichiarazioni del fornitore vengono rilasciate a torto. Per il destinatario della dichiarazione del fornitore o per l'esportatore di una merce ciò può comportare la nullità della prova dell'origine che allestisce, nonostante abbia comunque svolto tutta la procedura correttamente. Nel Paese di destinazione ciò può generare spese doganali inaspettate. Per questo motivo l'AFD raccomanda di assicurarsi contrattualmente.

L'AFD mette a disposizione un volantino contenente tutte le informazioni importanti relative alle dichiarazioni del fornitore ([www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch) → Documentazione → Pubblicazioni → Pubblicazioni concernenti l'origine → Svizzera)